



CITTA' DI MONOPOLI

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2024

INDICE

	PAG.
1 Principi generali	3
1.1 Oggetto, norme di riferimento e principi regolamentari	3
1.2 Definizioni	5
1.3 Finalità	6
1.4 Finalità del trattamento e base giuridica	6
1.5 Garanzie	9
2 Ambiti di applicazione	9
2.1 Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico	9
2.2 Tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici	10
2.3 Abbandono e conferimento dei rifiuti	11
2.4 Protezione civile	12
2.5 Specificità per body cam, dash cam, fototrappole e telecamere su droni	13
3 Postazioni di videosorveglianza	15
3.1 Procedura per la scelta dei siti	15
3.2 Elenco postazioni	15
4 Obblighi per il titolare del trattamento	16
4.1 Designato del trattamento	16
4.2 Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo	16
4.3 Nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati contenuti nei sistemi di videosorveglianza	17
5 Trattamento dei dati personali	17
5.1 Raccolta e requisiti dei dati personali	17
5.1.1 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	17
5.1.2 Obblighi degli operatori	18
5.1.3 Informazioni rese al momento della raccolta	19
5.2 Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati	19
5.2.1 Diritti dell'interessato	19
5.3 Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni	23
5.3.1 Sicurezza dei dati	23
5.3.2 Cessazione del trattamento dei dati	24
5.3.3 Limiti alla utilizzabilità di dati personali	24
5.3.4 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	25
5.4 Comunicazione e diffusione dei dati	25
5.4.1 Comunicazione	25
6 Tutela amministrativa e giurisdizionale	25
6.1 Tutela	25
7 Modifiche	25
7.1 Modifiche regolamentari e abrogazioni	25
8 Pubblicità del Regolamento	25
9 Norme di rinvio	25
10 Entrata in vigore	25

1 Principi generali

1.1 Oggetto, norme di riferimento e principi regolamentari

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza cittadina, attivi nel territorio del Comune di Monopoli.

Tali impianti sono:

- fissi collegati alla centrale operativa della Polizia Locale;
- con postazioni mobili indipendenti dalla centrale operativa della Polizia Locale da attivare "a rotazione" in varie zone ai fini della lotta contro l'abbandono incontrollato di rifiuti e la formazione di situazioni di degrado ambientale (discariche abusive), costituite da telecamere in installazione su palo o parete con registrazione di immagini e dati e il cui trattamento sarà eseguito dalla Polizia Locale ovvero da società specializzate nel campo della sicurezza e videosorveglianza che assicurino il pieno rispetto dei principi cardine che reggono l'intera normativa in materia di privacy. Il sistema di videosorveglianza, in ogni caso, può essere ulteriormente potenziato con telecamere mobili nascoste su veicoli attrezzati allo scopo ciò anche al fine di individuare i trasgressori e irrogare le previste sanzioni amministrative, salvo gli effetti penali previsti dal combinato disposto degli artt. 192/255 e artt. 192/256 del T.U. Ambiente.

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza tramite dispositivi atti a trasmettere/ricevere le immagini via cavo, wifi, bluetooth o trasmissione dati telefonici.

Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Monopoli nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- REG. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679 - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d'ora in poi RGPD);

- DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali;
- CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51. Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Trovano altresì applicazione:

- Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – Version 2.0 – adottate dall’European Data Protection Board il 29 gennaio 2019;
- Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 WP260 – Rev. 01 – adottate dall’Articolo 29 Working Party l’11 aprile 2018;
- la circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005;
- la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione dei dati, minimizzazione della conservazione, esattezza, sicurezza.

Principio di liceità: il trattamento dei dati personali deve avere scopi leciti con particolare riguardo ai diritti ed alle libertà previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Principio di correttezza: i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da non invadere in alcun modo la sfera di riservatezza delle persone fisiche.

Principio di trasparenza: gli elementi dei sistemi di videosorveglianza adibiti a rilevare le immagini sono esplicitamente segnalati salvo nei casi, previsti dal D.Lgs. 51/2018, in cui l’informazione circa la loro presenza possa compromettere l’esito delle indagini finalizzate alla prevenzione o repressione di reati.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Principio di minimizzazione dei dati: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, uso di dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Principio di minimizzazione della conservazione: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per memorizzare dati personali per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le

quali gli stessi dati personali sono trattati; al conseguimento della finalità i dati sono cancellati o privati degli elementi che possono ricondurli a persone fisiche.

Principio di esattezza: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per mantenere costantemente aggiornati i dati personali con riferimento al momento rispetto al quale si riferiscono.

Principio di sicurezza: i sistemi di videosorveglianza sono realizzati per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto pubblici;

b) per «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) per «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) per «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

e) per “**designato del trattamento**”, i Dirigenti di Area Organizzativa in cui si articola l'organizzazione dell'Ente con funzione di responsabilità di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa dell'area di rispettiva competenza;

f) per «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro

- organismo (esterno, ndr) che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g) per “**persona autorizzata al trattamento**”, il dipendente della struttura organizzativa del Comune di Monopoli, nominato dal Designato nell’articolazione organizzativa di rispettiva competenza, per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) «**limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

1.3 Finalità del regolamento

1. Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone.
2. Le norme del presente regolamento sono indirizzate, altresì, ai sistemi installati presso gli edifici scolastici, configurati al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione.
3. Le norme del presente regolamento sono indirizzate, infine, agli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale
4. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il trattamento, inoltre, avviene nel rispetto dei principi di “Privacy by design” e “Privacy by default” ai sensi dell’art. 25 del GDPR.

1.4 Finalità del trattamento e base giuridica

La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 del GDPR e, in particolare sul principio di liceità in base al quale il trattamento

di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati. Devono essere rispettati, in particolare, i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale di Monopoli sono investiti in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;
- Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, è evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati in quanto altre misure sono state valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità è valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza urbana.

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale, commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- c) al controllo di determinate aree, specialmente quelle vicine a plessi scolastici, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, giovani e anziani), garantendosi, nel contempo, un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico, per una più corretta gestione della mobilità urbana o per statistiche sullo stesso;
 - e) a rilevare violazioni del codice della strada;
 - f) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
 - g) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta, al fine di permettere di intervenire tempestivamente per accertare e contestare le infrazioni in materia;
 - h) supportare le attività di protezione civile, anche attraverso il monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità;
 - i) supportare le attività di protezione civile;
 - j) a costituire supporto informativo di ausilio per gli agenti della forza pubblica per tutti i comportamenti posti in violazione della normativa penale e amministrativa punitiva comportante procedimento sanzionatorio di ufficio.
- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 - La Videosorveglianza presso gli edifici scolastici è finalizzata a garantire la tutela dell'edificio e dei beni scolastici da atti vandalici, furti e, quale misura complementare, ai fini della tutela della sicurezza all'esterno delle singole strutture (es. prevenzione di fenomeni di spaccio di droga nei pressi delle scuole, tutela dei minori da terzi malintenzionati, garantire la pubblica sicurezza nelle zone frequentate da minori, etc.) e garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale scolastico o degli studenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.
 - L'impianto di Videosorveglianza è attivato solo in quanto altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi sono state ritenute insufficienti o inattuabili e, quando adottate, non hanno comunque impedito il perpetrarsi di reati e atti vandalici o reati da parte di terzi.
 - La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Comando di Polizia locale svolge quotidianamente.

Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza risultano del tutto conformi:

- *in ambito nazionale* - alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monopoli, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge regionale sulla polizia locale 14 dicembre 2011, n. 37 "Ordinamento della polizia locale", dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nonché al Provvedimento a carattere generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 - videosorveglianza, al Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante italiano dell'8 aprile 2010, al D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n.125, il D.M. dell'Interno del 5 agosto 2008;

- *in ambito comunitario* – alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n.108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n.98, e alla direttiva comunitaria n.95/46.

1.5 Garanzie

I sistemi di videosorveglianza sono progettati, implementati e gestiti con le seguenti caratteristiche a garanzia dei soggetti interessati:

- nel rispetto del principio di trasparenza, i cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli (*first layer information*) della presenza delle telecamere e delle relative videoregistrazioni posti a distanza tale da consentire di esercitare il diritto di *opt-out* (cioè di evitare di entrare nella zona nell'ambito della quale sarebbero videoregistrati); le informative complete, ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, saranno rese disponibili presso il sito del Comune di Monopoli oltre che presso il Comando di Polizia Locale;
- nel rispetto del principio di correttezza, i cittadini possono esercitare i loro diritti secondo quanto previsto dal RGPD attraverso la modulistica allegata al presente regolamento e disponibile presso il sito del Comune di Monopoli.

2 Ambiti di applicazione

2.1 Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

In riferimento all'art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", il Comune di Monopoli per la tutela della sicurezza urbana, utilizzerà i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le immagini potranno essere visionate a seguito di:

- atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
- segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
- atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni;
- richieste specifiche per indagini da parte dell'Autorità giudiziaria;
- ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge;
- attività di manutenzione e verifica del sistema da parte dello specialista incaricato della Area Organizzativa competente e formalmente autorizzato dal Designato-Designato del trattamento dati personali.

Il Comune di Monopoli potrà dotarsi di un sistema OCR per il riconoscimento delle targhe dei veicoli.

Le informazioni delle targhe inserite in "liste di controllo" particolari potranno essere condivise con le altre Forze dell'Ordine a seguito di specifico "Protocollo operativo" predisposto e sottoscritto in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2.2 Tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici.

Il Comune di Monopoli potrà realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

I dirigenti scolastici dovranno fornire alla Polizia Locale e alla Area Organizzativa Polizia Locale entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.

Laddove le riprese delle immagini dovessero riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso "Il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele

al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

2.3 Abbandono e conferimento dei rifiuti

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, anche di tipo mobile, risulterà lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose laddove non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Gli strumenti di videosorveglianza di tipo mobile, anche messi a disposizione da operatori economici esterni e purché compatibili con le piattaforme informatiche in uso presso l'Area Organizzativa Polizia Locale-Protezione Civile, verranno gestiti secondo le disposizioni del Dirigente Comandante di P.L., in accordo ai contenuti di protocolli d'intesa/convenzioni/documentazione tecnica da stipularsi con gli operatori economici nel caso di servizio esternalizzato.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sarà lecito laddove risultino inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Specificità per fototrappole

- a) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema delle fototrappole, che osserverà le seguenti finalità:
 - prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;
 - accertare e reprimere gli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - l'acquisizione delle prove.
- b) Le finalità istituzionali del suddetto sistema di foto trappole sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche intervenute, nonché al decreto legislativo n. 152/2006 "Testo unico dell'ambiente", dallo Statuto

Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e da Ordinanze Sindacali relative all'adozione di misure adeguate per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il degrado urbano.

- c) Il sistema delle fototrappole comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole, in quanto le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
- d) Il termine massimo per la conservazione di detti dati è limitato ai sette giorni successivi all'acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione e comunque conformemente a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa sovraordinata. In particolare, le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario a gestire eventuali contestazioni, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- e) Le fototrappole sono posizionate nelle zone oggetto di monitoraggio, previamente individuate al Comune di Monopoli. L'individuazione di zone ulteriori rispetto a quelle originariamente oggetto di monitoraggio è di competenza del Comune di Monopoli. Lo spostamento e il montaggio della fototrappola dovrà essere effettuato esclusivamente dai soggetti nominati autorizzati al trattamento dati o sotto la diretta sorveglianza degli stessi.
- f) Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.
- g) Nel raggio d'azione della singola fototrappola, qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. n. 51/2018 per l'accertamento di reati ambientali che esimono il Comune dall'obbligo di informazione, saranno posizionati in modo chiaramente visibili appositi cartelli (c.d. "informativa breve") per gli utenti frequentatori di dette aree su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata La registrazione è effettuata dal Comune di Monopoli per fini di rilevamento abbandono rifiuti".
- h) Il posizionamento della fototrappola dovrà essere coerente con il posizionamento dell'informativa breve, secondo le indicazioni appositamente previste per quest'ultima. Le fototrappole devono essere orientate in modo tale da riprendere solo ed esclusivamente il sito in cui avvenga il deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, onde evitare la ripresa di aree non oggetto di attività illecite.

2.4 Protezione civile

L'impianto di videosorveglianza e la sua rete di comunicazione è da intendersi come "infrastruttura critica." Pertanto in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio dovranno essere previste idonee misure atte a garantire la perfetta funzionalità del sistema anche in condizioni di particolare criticità. Il personale tecnico preposto, nonché lo specialista incaricato dovranno essere operativi nel caso di bollettino di allerta della "Protezione Civile" ovvero in caso di necessità e Provvedimento adottato in seno al C.O.C..

2.5 Specificità per body cam, dash cam e telecamere su droni.

Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria ed Ausiliarie di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o poste sui mezzi di servizio (dash cam), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui.

Specificità per Bodycam (videocamere indossabili) e Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio)

- a) La Bodycam è una videocamera indossabile per la raccolta di elementi utili a supportare le notizie di reato o poter ricostruire fatti illeciti da comunicare all'Autorità Giudiziaria, che emergono durante l'attività istituzionale della Polizia Locale.
- b) La dash cam è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza dei veicoli al fine di riprendere gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto.
- c) Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare tali apparati per motivi di ordine pubblico, per i servizi a maggior rischio operativo, documentare dinamiche di sinistri che coinvolgono il veicolo di PL su cui è installata, documentare attività di polizia giudiziaria e attività di polizia stradale, nonché per la sicurezza degli Operatori di PL in occasione delle predette attività di servizio.
- d) L'utilizzo di tali dispositivi video (bodycam e dashcam) in ambito lavorativo deve rispettare, oltre ai principi generali sul trattamento dei dati (art. 5 del Regolamento UE 2016/679), anche quanto stabilito dalla disciplina in materia di controlli a distanza, come requisito di liceità del trattamento (art. artt. 5, par. 1, lett. a), 6, lett. c) ed e), 88, del Regolamento, nonché art. 114 del D.Lgs. 196/2003). In particolare, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio (art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal d. lgs. 14 settembre 2015, n. 151).

- e) Con parere preventivo del Garante della Privacy del 31/7/2014 sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei dispositivi dash cam il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". In tali ipotesi, salva l'attivazione automatica in caso di sinistro, spetta al capopattuglia (grado o anzianità di servizio) disporre l'attivazione del dispositivo, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre la criticità. Il medesimo dispone la cessazione delle riprese, che potranno essere riattivate ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità. Al termine del servizio, nella ipotesi di eventuale registrazione video, gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affidano la documentazione video realizzata al Comando.
- f) Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni dianzi descritte. In particolare, l'uso delle Dashcam viene valutato caso per caso e avviene in base a parametri sotto indicati:
- il trattamento dei dati viene effettuato al solo scopo di documentare un incidente (con divieto di pubblicazione online o diffusione dei video), verificare un illecito amministrativo e/o penale ovvero l'aggressione al pubblico ufficiale;
 - l'angolo di ripresa della registrazione dello spazio pubblico (es. la strada) deve essere limitato al minimo possibile, nonché inclinato "verso il basso";
 - la risoluzione della telecamera deve essere la più bassa possibile, in modo che solo una piccola area intorno al veicolo sia chiaramente visibile, mentre le persone o i veicoli più lontani devono risultare sfocati;
 - la registrazione deve essere limitata al minimo necessario;
 - i dati devono essere conservati attraverso l'utilizzo di meccanismi di cifratura;
 - la registrazione deve avere sovrascrittura automatica quando non si verificano incidenti.
- g) Le riprese non salvate vengono eliminate ogni volta che il dispositivo viene spento.
- h) A bordo del veicolo in uso all'organo di polizia ove è attiva la dash cam viene posizionato apposito avviso/cartello -modello semplificato di informativa "minima- in ordine al trattamento dei dati personali.
- i) Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente devono essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.
- j) Al termine del servizio l'operatore, previa compilazione e firma del Registro per avvenuta

consegna, affida la scheda di memoria della body cam e della dash cam all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Nel caso non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.

Con riferimento alle body cam, l'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione, e tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera.

Droni

Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare le riprese tramite droni, per visualizzare aree non facilmente accessibili o per avere una visione alternativa (aerea) dello scenario operativo. La ripresa deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate, equipollente a quella dovuta per la videosorveglianza.

3 Postazioni di videosorveglianza

3.1 Procedura per la scelta dei siti

La Giunta Comunale o in via d'urgenza il Comandante del Corpo di Polizia Locale, anche su proposta di altri soggetti pubblici o istituzionali, potrà con specifico atto deliberativo o provvedimento dirigenziale modificare e/o estendere le aree individuate avendo cura di prevedere preliminarmente la predisposizione della corretta infrastruttura informativa per gli interessati secondo le garanzie di cui al punto 1.4.

Ove l'atto sia assunto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale seguirà informativa alla Giunta.

3.2 Elenco postazioni

L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere è specificato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante al presente Regolamento.

Tale elenco a seguito delle modifiche intervenute ai sensi del punto 3.1 sarà costantemente aggiornato con istruttoria a cura dello specialista incaricato della Area Organizzativa Polizia Locale di concerto con il delegato della Polizia Locale, entrambi formalmente autorizzati dal "Designato".

4 Obblighi per il titolare del trattamento

4.1 Designato del trattamento

Il Dirigente Responsabile della Area Organizzativa Polizia Locale-Protezione Civile – Comandante del Corpo di Polizia Locale - o altra persona nominata dal Sindaco qualora assente nel ruolo dell'Ente tale figura, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Monopoli, presso la Sede municipale, è designato quale Designato in materia di trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento del comune di Monopoli in materia di trattamento dei dati personali già citato.

Il Designato dovrà rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. Il Designato procederà al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al primo comma e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Designato sono analiticamente specificati per iscritto nel Regolamento in materia di trattamento dei dati personali adottato dal Comune di Monopoli.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del Designato.

Il Designato custodirà le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo/Centrale Operativa, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti fisici informatici dei file o degli archivi informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi, con la diligenza propria e desumibile dalle norme legislative in materia.

4.2 Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo

L'accesso alla sala di controllo/Centrale operativa sarà consentito unicamente, oltre al Sindaco o suo delegato ai sensi dell'art. 53 comma 2 del T.U.E.L., al Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai membri del Comitato Operativo Comunale attivato ed autorizzati in caso di emergenze di Protezione Civile, allo specialista incaricato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate dovranno essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.

Potranno essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati dei servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Il Designato in materia di trattamento di dati personali impartirà idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di

manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli autorizzati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

4.3 Nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati contenuti nei sistemi di videosorveglianza.

Il Designato del titolare in materia di trattamento dei dati personali designa formalmente per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con particolare riferimento:

-ai soggetti autorizzati alla gestione dei sistemi di videosorveglianza ovvero coloro che gestiscono i profili di accesso ai sistemi che conservano ed elaborano le immagini;

-ai soggetti autorizzati alla gestione delle immagini ovvero coloro che possono effettuare tutte o parte delle operazioni di trattamento sulle immagini;

-ai soggetti autorizzati alla visione delle immagini ovvero a coloro che possono solo visionare le immagini.

Il Designato designerà un numero sufficiente di soggetti autorizzati nell'ambito degli operatori di polizia locale addetti al servizio specifico.

Le predette autorizzazioni sono riservate agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale.

La gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza sarà riservata allo specialista individuato dall'Area Organizzativa I° - Transizione Digitale.

Con l'atto di nomina, ai singoli soggetti autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi; verranno altresì informati sulle conseguenze, disciplinari e penali, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5 Trattamento dei dati personali

5.1 Raccolta e requisiti dei dati personali

5.1.1 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento saranno:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente punto 1.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se

necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali i sistemi sono stati implementati, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al tempo stabilito dal successivo comma;

e) trattati, anche con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente punto 2.4, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza sarà limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria per specifiche esigenze investigative. Oltre il tempo previsto dalla norma della Legge n. 38/2009, le immagini saranno cancellate con altre registrate in sovrascrittura. Le immagini saranno custodite in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non accessibili da tutti i dipendenti del comune. L'extrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica. Ogni accesso ai server dovrà avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente (mediante password e user-id) l'operatore che ha svolto le singole attività, secondo quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il trattamento delle immagini.

5.1.2 Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio delle telecamere dotate di tale sistema di funzionamento, da parte dei soggetti autorizzati al trattamento, dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

L'utilizzo delle telecamere sarà consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici sottoposti al controllo della mobilità urbana e per le finalità di cui al punto 1.3 del presente Regolamento, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1.3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco, o soggetto da lui delegato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli

eventuali procedimenti penali.

5.1.3 Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Monopoli, in ottemperanza a quanto disposto dal RGPD, si obbliga a posizionare una segnaletica conforme all'allegato a distanza tale dalla zona di ripresa della telecamera che possa consentire l'opt-out (cioè il diritto a non essere ripreso) da parte del soggetto interessato. Inoltre, si impegna a rendere disponibili presso il sito del Comune di Monopoli oltre che presso il Comando di Polizia Locale le informative complete, ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD.

5.2 Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

5.2.1 Diritti dell'interessato

Sono riconosciuti agli interessati tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679.

“Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;*
- b) le categorie di dati personali in questione;*
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;*
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;*
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;*
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;*
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.*

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.³ Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare

*un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.*⁴ Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17- Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

*Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.*³ I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel

pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.³ L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.³ L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁴ Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.² Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.³ Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.⁴ Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.⁵ Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;*
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;*
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.*

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato."

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del RGPD, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email polizialocale@pec.comune.monopoli.ba.it o una istanza cartacea all'indirizzo postale Comune di Monopoli – Viale Aldo Moro n. 127 - 70043 – Monopoli – Italy. Le predette richieste, al fine di assicurare la loro provenienza da parte dell'interessato, dovranno essere corredate da una copia di un documento d'identità in corso di validità.

5.3 Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni.

5.3.1 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali della Polizia Locale o presso il CED, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione. Alla sala possono accedere esclusivamente il Designato e i soggetti espressamente autorizzati.
2. I dati sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, i dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a. la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- b. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c. la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk o altre memorie fisiche) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.
5. Devono essere adottate ulteriori specifiche misure tecniche e organizzative che consentano di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e autorizzati al trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
6. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.3.2 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali saranno:

- distrutti;
- o in alternativa, privati di ogni dato che possa ricondurli ad una persona fisica (anonimizzazione).

5.3.3 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

I dati personali trattati in violazione dei principi di cui al punto 1.1 non sono utilizzabili dal Comune di

Monopoli.

5.3.4.Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Per i danni cagionati in violazione della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali operai'art. 152 del D.Lgs. 196/2003.

5.4 Comunicazione e diffusione dei dati

5.4.1Comunicazione

Il Comune di Monopoli comunica i dati personali ad altri titolari del trattamento, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del RGPD e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 dello stesso, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinquegiorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati dal Designato, per iscritto, a compiere le operazioni del trattamento.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

6 Tutela amministrativa e giurisdizionale

6.1 Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss.mm.ii.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., è il Designato in materia di trattamento dei dati personali.

7 Modifiche

7.1 Modifiche regolamentari e abrogazioni

I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali, che abbia carattere di modifica sostanziale della legislazione specifica di settore. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Nel rispetto delle previsioni del capitolo 3 del presente Regolamento si possono implementare o diminuire le aree, piazze, strade o immobili da sottoporre a videosorveglianza o telecontrollo oltre quelli previsti in allegato, mediante una ricognizione con cadenza annuale per la verifica di implementazione di ulteriori sistemi in altre aree.

All'aggiornamento degli indirizzi vincolati di cui al par.1.3 *"Finalità"* e al cap.2 *"Ambiti di applicazione"* del presente Regolamento provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento comunale sulla videosorveglianza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 2012, n. 13.

8 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, completo di tutti gli allegati opportunamente aggiornati, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Monopoli raggiungibile al link <https://www.comune.monopoli.ba.it>.

9 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.

Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento



Comune di Monopoli

ALLEGATO 1

Elenco siti comunali degli impianti di videosorveglianza:

ELENCO SITI CITTADINI CON VIDEOSORVEGLIANZA					
ZONA PRODUTTIVA					
ID	UBICAZIONE	COORDINATE (DMS)	COORDINATE (DD)	N. TEL.	TIPOLOGIA
01	Via Baione ang. C.da Baione	40°57'28.2"N 17°16'23.7"E	40.957820, 17.273247	1	Speed dome
02	Via Baione ang. Complanare SS 16	40°57'40.1"N 17°15'43.1"E	40.961146, 17.261965	1	Speed dome
03	Via Baione ang. C.da Passionisti	40°57'52.3"N 17°15'45.1"E	40.964536, 17.262521	1	Speed dome
04	Viale Aldo Moro - svincolo Monopoli Nord	40°58'16.4"N 17°15'51.1"E	40.971220, 17.264205	1	Speed dome
05	Viale Aldo Moro ang. Via Vittorio Veneto	40°57'44.0"N 17°16'50.4"E	40.962220, 17.280660	1	Speed dome
CENTRO					
ID	UBICAZIONE	COORDINATE (DMS)	COORDINATE (DD)	N. TEL.	TIPOLOGIA
06	Piazza Rita Levi Montalcini	40°57'42.5"N 17°16'59.9"E	40.961793, 17.283304	NN	NN
07	Stadio Comunale	40°57'25.6"N 17°17'37.8"E	40.957108, 17.293833	41	Dome, Bullet e Turret
08	Castello Carlo V	40°57'14.4"N 17°18'18.5"E	40.954009, 17.305141	4	Bullet
09	Parco Urbano Via Procaccia	40°56'58.9"N 17°18'22.2"E	40.949699, 17.306160	13	Speed dome
10	Ex Mattatoio Via Procaccia 58	40°56'48.0"N 17°18'30.8"E	40.946658, 17.308561	4	Bullet
11	Tensostruttura Sportiva Via Procaccia	40°56'52.4"N 17°18'09.8"E	40.947874, 17.302715	1	Bullet
12	Piazza Lyss	40°56'57.0"N 17°17'54.5"E	40.949153, 17.298481	3	Bullet
13	Sottopasso Largo S. Veneziani - Via Roma	40°56'56.3"N 17°17'53.7"E	40.948969, 17.298239	6	Speed dome
14	Piazza Sant'Antonio - Area Giochi	40°57'11.1"N 17°17'43.6"E	40.953081, 17.295431	3	Bullet
15	Villa Largo Fontanelle	40°57'13.3"N 17°18'03.1"E	40.953700, 17.300850	16	Bullet
16	Biblioteca Comunale	40°57'13.0"N 17°18'12.4"E	40.953600, 17.303435	22	Dome
17	Porto Vecchio - zona arco	40°57'10.8"N 17°18'14.4"E	40.952999, 17.303985	1	Bullet
18	Vico Acquaviva - Uffici comunali	40°57'05.1"N 17°18'09.5"E	40.951414, 17.302640	4	Bullet
19	Piazza Vittorio Emanuele II	40°57'08.1"N 17°18'00.9"E	40.952255, 17.300260	2	Dome
20	Via Garibaldi 6 - Palazzo di Città	40°57'10.2"N 17°18'05.1"E	40.952820, 17.301422	4	Bullet
ROTATORIE VIALE ALDO MORO E COMANDO POLIZIA LOCALE					
ID	UBICAZIONE	COORDINATE (DMS)	COORDINATE (DD)	N. TEL.	TIPOLOGIA
21	Rotatoria Via San Marco	40°56'46.6"N 17°17'38.2"E	40.946271, 17.293934	9	Bullet
22	Rotatoria Via Alberobello	40°56'40.1"N 17°17'57.2"E	40.944474, 17.299229	9	Bullet
23	Rotatoria Via Conchia - Via Oberdan	40°56'34.5"N 17°18'13.0"E	40.942919, 17.303612	9	Bullet
24	Rotatoria Via Puccini (Comando PL)	40°56'28.2"N 17°18'19.9"E	40.941156, 17.305534	6	Bullet
25	Comando Polizia Locale	40°56'28.2"N 17°18'19.9"E	40.940779, 17.304925	5	Bullet

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Designato in materia trattamento dei dati
e dei sistemi di videosorveglianza
Comune di Monopoli

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in _____
Via / Piazza _____, civ. _____
identificato tramite _____
rilasciata in data _____ da _____

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

L'accesso alle immagini è necessario per: *(indicare l'interesse giuridico sotteso all'istanza di accesso)*

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa _____

2. Data di possibile ripresa _____

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 60 minuti) _____

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) _____

7. Attività svolta durante la possibile ripresa _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(Luogo e data) _____

(firma) _____

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data _____ alle ore _____ il/la Sig./Sig.ra Nome _____
Cognome _____ Nato/a a _____
il _____ Residente a _____ Via/Piazza _____ civ. _____,
Identificato/a mediante _____ ha avanzato
richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

(qualifica e firma leggibile dell'Operatore di P.M.)

|

ALLEGATO 3

FAC - SIMILE RECLAMO

**Al Responsabile trattamento dei dati
Comune di Monopoli**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in _____
Via / Piazza _____, civ. _____
che aveva presentato in data _____ presso

_____ una richiesta di accesso alle immagini video che
potrebbero aver registrato i propri dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede.

(Luogo e data) _____

(firma) _____

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE**

Nome e Cognome

Documento identità

Estremi Autorizzazione

Ora di entrata _____

Ora di uscita _____

Firma e Data _____

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy.

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede.

(Luogo e data) _____

(firma) _____



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

L'informativa privacy completa è disponibile al seguente QR code:





CITTA' DI MONOPOLI

**LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DAL
COMUNE DI MONOPOLI**

Contatti: Tel. (+39) 080 9373014
PEC: poliziale@pec.comune.monopoli.ba.it
RPD: dpo@comune.monopoli.ba.it

Il trattamento dei dati personali avviene mediante rilevazione e registrazione delle immagini (anche in orario notturno), funzionante ogni giorno (h 24), con controllo remoto.

LE IMMAGINI SONO CONTROLLATE A DISTANZA E SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 7 GIORNI

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

La registrazione e rilevazione delle immagini avviene per finalità di sicurezza urbana, tutela del patrimonio, contrasto reati anche ambientali, protezione civile, monitoraggio traffico e rilevazione violazioni codice della strada. La base giuridica è rinvenibile in obbligo di legge o Regolamento.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) rivolgendosi al titolare, al Comando di Polizia Locale o al responsabile della protezione dati del Comune di Monopoli.